



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il d.P.R. 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTO** l’art. 7 d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ai sensi del quale:

- co. 1: gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE);
- co. 2: il citato fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

**VISTO** il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, e in particolare l’art. 9 in materia di “Fabbisogno, budget e spese di personale”;

**VISTO** l’art. 238 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. con modif. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ai sensi del quale:

- co. 1: “*Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell’anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall’articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.*”;
- co. 2 primo periodo: “*Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.*”;
- co. 3: “*La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.*”;

**VISTO** il d.m. 8 ottobre 2020 (prot. 744) di ripartizione del FOE per l’anno 2020, adottato ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 204/1998 cit.;



# *Il Ministro dell'università e della ricerca*

## **DECRETA**

### **Art. 1**

(Assunzioni di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca)

1. Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 238 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con l. n. 77 del 2020, pari a 45 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, finalizzate a sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca sono ripartite, in base all'assegnazione ordinaria per l'anno 2020, tra gli enti di ricerca di cui al d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, per l'assunzione di giovani ricercatori e tecnologi.
2. Le modalità di calcolo e la conseguente determinazione delle quote dello stanziamento complessivo di cui al comma precedente da assegnare in favore di ciascun ente sono contenute nella tabella allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione organica approvata con il Piano triennale di attività (PTA), oltre i limiti di cui all'art. 9 d.lgs. 218/2016 in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e possono essere effettuate, oltre che con le ordinarie procedure di selezione, anche utilizzando le graduatorie vigenti. Gli enti assicureranno l'assunzione del massimo numero di giovani provvedendo al cofinanziamento per l'impiego totale dell'assegnazione attribuita.
4. Ciascun ente utilizza le risorse assegnate per le assunzioni a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi, nei tre livelli di profilo, dando priorità all'ingresso di giovani di elevato livello scientifico e tecnologico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato dell'ente che procede all'assunzione, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione. Le eventuali posizioni che dovessero liberarsi per effetto delle procedure di cui al periodo precedente dovranno essere oggetto di procedure concorsuali nell'esercizio successivo a quello in cui si procede all'assunzione per gli effetti del presente decreto. Per giovani si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni o che abbiano maturato esperienza e competenza tecnologica equivalente e documentata da non più di otto anni, dal diploma di laurea o laurea specialistica. Al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei candidati previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente la qualità della produzione scientifica, l'aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali, l'aver diretto, coordinato o partecipato con ruolo di responsabilità a progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi, nazionali o internazionali, l'aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, enti, organismi e istituzioni, nazionali o internazionali, pubblici o privati.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 238 d.l. n. 34 del 2020 cit., le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto, restano nella disponibilità di ciascun ente come assegnazione ordinaria dell'anno. Alla data del 30 novembre 2022, gli enti dovranno aver attivato, con presa di servizio, tutti i contratti di cui sono stati destinatari di assegnazione.
6. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO  
*prof. Gaetano Manfredi*